



14 luglio 2020

Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

Il 3 maggio 2017 il consigliere nazionale Albert Vitali ha depositato la mozione 17.3298 dal titolo «Riduzione della burocrazia. Verso il futuro con la validazione elettronica delle esportazioni». Con questa mozione, intendeva incaricare il Consiglio federale di presentare un progetto relativo alle seguenti misure:

1. introduzione di una validazione elettronica delle esportazioni;
2. soppressione del requisito della firma sul modulo d'esportazione tax free;
3. proroga del termine d'esportazione da un mese a un periodo più lungo (p. es. tre mesi).

Il 30 agosto 2017 il Consiglio federale proponeva di accogliere la mozione. Il 29 settembre 2017 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione, mentre il 6 marzo 2019 il Consiglio degli Stati l'ha respinta su richiesta della sua commissione incaricata dell'esame preliminare, poiché il Consiglio federale intendeva concretizzare a livello di ordinanza la validazione elettronica delle esportazioni richiesta dalla mozione.

Attualmente l'AFC lavora all'attuazione della validazione elettronica delle esportazioni. Tuttavia è emerso che, contrariamente a quanto è stato affermato nel corso del dibattito parlamentare, una modifica dell'ordinanza non è sufficiente, ma è necessaria una modifica della legge. La procedura di consultazione è stata avviata il 19 giugno 2020.

Per contro, la proroga del termine d'esportazione da un mese a tre mesi può essere effettuata tramite l'adeguamento dell'ordinanza del DFF del 24 marzo 2011¹ concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico. Inoltre, la proroga del termine d'esportazione non è vincolata all'attuazione della validazione elettronica delle esportazioni.

2. Spiegazioni

Articolo 1 lettera d

La regolamentazione speciale per le vendite effettuate nei negozi a persone domiciliate all'estero nel traffico turistico viene applicata in molti Paesi. I beni acquistati nell'UE esenti da IVA devono lasciare il territorio dell'UE entro la fine del terzo mese successivo al mese in cui sono stati acquistati. L'allineamento con gli standard vigenti a livello internazionale ha lo scopo di aumentare l'orientamento al cliente. Inoltre, il termine corrisponde alla durata del visto per un soggiorno di breve durata.

Non vi è alcuna modifica ai requisiti per la prova riguardante le vendite esenti dall'imposta nel traffico turistico.

Articolo 8a Disposizione transitoria

Il nuovo termine di 90 giorni vale solo per i beni acquistati a partire dal 1° agosto 2020. Tutti i beni acquistati prima di tale data devono essere esportati all'estero entro 30 giorni.

3. Conseguenze

In futuro, un numero sempre maggiore di turisti beneficerà di acquisti esenti dall'imposta. Dato che essi si trattengono raramente in Svizzera per più di 30 giorni, la riduzione delle entrate nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto sarà probabilmente minima.

¹ RS 641.202.2

La nuova regolamentazione avrà un effetto leggermente positivo sull'economia, in particolare sui settori del commercio al dettaglio, dell'orologeria, della gioielleria e del turismo.

Poiché la prova riguardante le vendite nel traffico turistico esenti dall'imposta continuerà a essere fornita come prima, per la Confederazione non ci saranno ripercussioni sull'effettivo del personale.

Questa nuova regolamentazione non ha implicazioni finanziarie o sull'effettivo del personale, né ha ulteriori ripercussioni sui Cantoni, sull'ambiente o sulla società.

4. Entrata in vigore

La presente modifica di ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.